



IL COMMERCIO DI CHIETI E PROVINCIA

NOTIZIARIO DELLA UNIONE PROVINCIALE COMMERCianti - CONFCOMMERCIO DI CHIETI

Quindicinale - Dir. Sede Amm.: UNIONE COMMERCianti - Via Santarelli, 219 - 221 - tel. e fax 0871.64599 - 66923 - Chieti - www.confcommerciochieti.it - info@confcommerciochieti.it - sped. in a. p. - art. 2 comma 20/C legge 662/96 - Filiale di Chieti - Aut. Trib. di Chieti 24-2-1971 - Dir. Resp. dr. V. D'Alessandro. Delegazioni, Uffici e Recapiti: LANCIANO Via Aterno, 39 - tel. 0872.714798 - 713146 - ORTONA Piazza Risorgimento, 1 - tel. 085.9067226 - 9063748 - SAN SALVO Via Verdi, 8 - tel. 0873.342788 - VASTO Via delle Gardenie, 18/G - tel. 0873.366289 - fax 0873.368026 - CASALBORDINO Via Levante, 19 - tel. 0873.900371 - CASTIGLIONE M. M. Via Roma, 10 - tel. 0873.978826 - SCERNI Via Aldo Moro, 34 - tel. 0873.919390 - Ciclostilato in proprio. In caso di mancato recapito restituire al mittente - Tassa a carico

inviato ai soli soci Confcommercio

Anno XXXVI n. 10 – Chieti 9.5.2007

in primo piano

RINNOVO CCNL TERZIARIO *indennità vacanza contrattuale*

SOMMARIO:

- 1) **CONTRIBUTI INPS – *scad. 16 maggio 2007***
- 2) **RINNOVO CCNL TERZIARIO – *indennità vacanza contrattuale***
- 3) **TRUFFE AI DANNI DI GROSSISTI – *attenzione !***
- 4) **AGENTI IMMOBILIARI – *il nuovo “quaderno fimaa”***
- 5) **LOCAZIONE IMMOBILI – *adeguamento canoni***

AMBULANTI - 8 posteggi a San Giovanni Teatino

1 - CONTRIBUTI INPS – *scad. 16 maggio 2007*

Entro mercoledì 16 maggio 2007 deve essere versata la prima rata dei contributi sul minimale dovuti dai commercianti per l'anno 2007.

Ricordiamo (v. *not. n. 4/2007*) che la nuova legge finanziaria ha previsto l'**elevazione del contributo IVS** dovuto alla Gestione Pensionistica dei commercianti dal 17,90 **al 19,50%**.

Tale aliquota dal 1 gennaio 2008 sarà parificata a quella di rendimento (20%), prevista per la pensione secondo il calcolo contributivo.

Le aliquote sono comprensive anche dello 0,09% destinato al finanziamento degli indennizzi per le aziende commerciali in crisi .

I contributi vanno corrisposti tramite i modelli di pagamento unificati fisco/previdenza (*mod. F24*), a prescindere dal fatto che si sia o meno titolari di partita IVA.

TERMINI DI PAGAMENTO

I contributi vanno corrisposti mediante il mod. F24, alle seguenti scadenze:

- **16 maggio, 16 agosto, 16 novembre 2007 e 16 febbraio 2008** per i contributi fissi sul minimale di reddito;
- *entro i termini stabiliti per il pagamento dell'IRPEF per i contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale (acconti 2007 e saldo 2006).*

CONTRIBUZIONE IVS SUL MINIMALE DI REDDITO

– **Reddito minimo annuo imponibile:** euro 13.598, 00

Su tale valore minimo, da riferire a ciascuno dei soggetti operanti nell'impresa (*titolari e collaboratori*), devono essere applicate le seguenti aliquote contributive:

- *19,59 per cento per titolari e collaboratori*
- *16,59 per cento per collaboratori di età non superiore a 21 anni*

– **Contributo annuo minimo:**

- *euro 2.663,84 per titolari e collaboratori*
- *euro 2.255,90 per collaboratori di età non superiore a 21 anni*

– **Contributo mensile minimo:**

- *euro 221,98 per titolari e collaboratori*
- *euro 187,99 per collaboratori di età inferiore a 21 anni*

Tale valore mensile va utilizzato nel caso di cessazione o inizio dell'attività nel corso dell'anno.

CONTRIBUTI SUL REDDITO ECCELENTE IL MINIMALE

Il contributo in acconto, dovuto per l'anno 2007 sul reddito eccedente il minimale, deve essere calcolato in via provvisoria tenendo conto della totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2006 e dichiarati nel modello unico da presentare nel 2007.

Per l'anno 2007, tale contributo deve essere calcolato con le seguenti aliquote:

- 1) 19,59 % del reddito compreso fra euro 13.598,00 e euro 40.083,00 (tetto pensionistico);
- 2) 20,59 % del reddito compreso fra euro 40.083,00 ed il massimale di euro 66.805,00.

Per i collaboratori di età non superiore a 21 anni, le predette aliquote sono **ridotte** rispettivamente al **16,59 %** ed al **17,59 %**.

Per i periodi di assicurazione inferiori all'anno, il massimale di euro 66.805,00 deve essere rapportato a mese.

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva che si iscrivono, con decorrenza gennaio 1996 o successiva, i massimali annui sono pari a euro:

– 68.172,00	per il	1996
– 70.831,00	per il	1997
– 72.035,00	per il	1998
– 73.332,00	per il	1999
– 74.506,00	per il	2000
– 76.443,00	per il	2001
– 78.507,00	per il	2002
– 80.391,00	per il	2003
– 82.401,00	per il	2004
– 84.049,00	per il	2005
– 85.478,00	per il	2006
– 87.187,00	per il	2007

Tali massimali non sono frazionabili a mese.

Per i soci di s.r.l., che svolgono attività lavorativa in azienda e che siano, quindi, iscritti alla Gestione dei commercianti, la base imponibile è costituita dalla parte del reddito d'impresa, dichiarato dalla s.r.l. ai fini fiscali, attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dagli eventuali accantonamenti a riserve o dalla effettiva distribuzione degli stessi.

Resta salvo anche in questo caso il rispetto del minimale e del massimale contributivo.

SALDO CONTRIBUTI ANNO 2007

Qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli in acconto versati per l'anno 2007 risulti inferiore a quanto dovuto rispetto alla "totalità dei redditi d'impresa" realizzati nello stesso anno, dovrà essere effettuato un "versamento a saldo", entro il termine fissato per la denuncia dei redditi dell'anno 2008.

Qualora i redditi denunciati per l'anno 2007 (mod. unico 2008) dovessero risultare inferiori a quelli dell'anno 2006, presi provvisoriamente a riferimento per i versamenti in acconto, le maggiori somme anticipate potranno essere recuperate detraendole dalla contribuzione sul reddito eccedente il minimale.

IMPUTAZIONE REDDITO AI COLLABORATORI

La determinazione del reddito imponibile ai fini del calcolo contributivo per i familiari collaboratori dovrà essere effettuata con le seguenti modalità:

- nel caso **di impresa familiare formalmente costituita** ai fini fiscali, il contributo va calcolato sulla quota di reddito denunciato ai fini fiscali dal titolare e da ciascun collaboratore;
- nel caso di aziende **non costituite in impresa familiare**, il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali, nei limiti del 49 per cento del reddito complessivo d'impresa. In questo caso il contributo pensionistico per ciascun collaboratore verrà calcolato sulla quota di reddito allo stesso attribuita.

CONTRIBUZIONE PER LE PRESTAZIONI DI MATERNITA'

A decorrere dal 1° luglio 2000 il contributo mensile di maternità è fissato in euro 0,62.

Ricordiamo che per ciascun soggetto iscritto alla Gestione Commercianti, il contributo di maternità è già ricompreso negli importi, relativi al minimale, prestampati sul modello F24.

AFFITTACAMERE

Coloro che esercitano l'attività di affittacamere, iscritti alla Gestione pensionistica dei commercianti, non sono tenuti al rispetto del minimale e, pertanto, devono versare i contributi a percentuale IVS calcolati sull'effettivo reddito, maggiori dell'importo contributivo mensile di euro 0,62 dovuto per le prestazioni di maternità.

COMMERCianti PENSIONATI CON PIU' DI 65 ANNI DI ETA

Anche per il 2006 trova applicazione la disposizione in base alla quale i lavoratori autonomi, **con più di 65 anni di età e già pensionati presso le gestioni INPS**, possono, **a richiesta**, versare una contribuzione pensionistica ridotta del 50%, con conseguente riduzione del corrispondente supplemento di pensione.

Ulteriori informazioni possono essere richieste presso i nostri uffici e quelli del Patronato Enasco.

* * * * *

2. RINNOVO CCNL TERZIARIO – indennità di vacanza contrattuale

Com'è noto il CCNL dei dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi è scaduto il 31 dicembre 2006.

Per il primo periodo di vacanza contrattuale, dovranno essere corrisposti, mensilmente, gli importi riportati in tabella a titolo di Indennità di Vacanza Contrattuale (c.d. I.V.C.)

Ove non si arrivasse alla conclusione dell'accordo di rinnovo del CCNL entro i prossimi tre mesi, forniremo i nuovi importi dell'I.V.C. da corrispondere a partire dal mese di luglio.

Tale indennità cesserà di essere corrisposta al momento in cui entrerà in vigore l'aumento dei minimi derivante dal rinnovo del contratto collettivo nazionale.

IMPORTI IN EURO DA CORRISPONDERE A TITOLO DI INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE A DECORRERE DAL MESE DI APRILE 2007

LAVORATORI QUALIFICATI

QUADRI	11,28
I LIVELLO	10,46
II LIVELLO	9,46
III LIVELLO	8,52
IV LIVELLO	7,77
V LIVELLO	7,31
VI LIVELLO	6,87
VII LIVELLO	6,32

OPERATORI DI VENDITA

I ^ CATEGORIA	7,55
II ^ CATEGORIA	6,83

* * *

3 . TRUFFE AI DANNI DI GROSSISTI - attenzione!

Il Direttore generale della Direzione per il commercio, le assicurazioni ed i servizi del Ministero dello sviluppo economico ha inviato alla nostra Confcommercio il seguente messaggio.

“Per opportuna informazione si comunica che è stato segnalato alla scrivente un rilevante fenomeno di truffe ai danni dei distributori di ingrosso di materiale elettrico, di articoli per tabaccai, per l'edilizia e per le fabbriche di pelle.

Gli autori sono soliti presentarsi in abbigliamento distinto, curati nella persona, spacciandosi per distributori di articolo dei suddetti settori, offrendo particolari sconti a fronte di pagamenti in contanti o con assegni circolari.

Nella sostanza detti soggetti, dopo aver ordinato alle aziende i prodotti, pagano al corriere con assegno falso o assegno bancario di provenienza furtiva.

Spesso gli ordini vengono eseguiti a mezzo fax o telefono, fornendo recapiti in città del nord Italia, ove poi eseguire la consegna.”

* * *

4. AGENTI IMMOBILIARI – *il nuovo quaderno Fimaa*

E' disponibile **gratuitamente** presso gli uffici Confcommercio di Chieti, Lanciano , Ortona e Vasto il nuovo *quaderno FIMAA 2007* “**Mediazione, compravendita, locazione di immobili**”, uno strumento di aggiornamento professionale indispensabile per l'agente immobiliare che ha fame di conoscere e voglia di progredire.

Questo numero è un compendio delle basi giuridiche per un agente immobiliare, una sintesi delle norme che riguardano il settore che ogni mediatore dovrebbe conoscere.

“L'informazione e la formazione saranno nel futuro sempre più dei punti imprescindibili: fare servizio è fare qualità ed è la qualità professionale che fa, e sempre più farà, la differenza sul mercato”
(**Alberto Pizzirani – Presidente Fimaa Italia**)”

* * *

5. LOCAZIONE IMMOBILI – **adeguamento canoni**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23/4/07 è stato pubblicato il comunicato ISTAT concernente l'indice dei prezzi al consumo relativo al mese di **marzo 2007**, necessario per l'aggiornamento del canone di locazione degli immobili ai sensi della legge 392/78.

La variazione annuale **marzo 2006 – marzo 2007** è pari a più 1,5 (75%=**1,12**).

La variazione biennale **marzo 2005 – marzo 2007** è pari a più 3,6 (75%= **2,70**).

* * *

AMBULANTI - 8 posteggi a San Giovanni Teatino

Il Comune di San Giovanni Teatino rende noto che sono disponibili nel mercato settimanale del venerdì:

nn. 6 posteggi del settore NON alimentare delle dimensioni di m. 4 x m. 8

- posteggio n. 11
- posteggio n. 26
- posteggio n. 38
- posteggio n. 40 (riservato ferramenta)

nn. 2 posteggi del settore alimentare delle dimensioni di m. 4 x m. 8

- posteggio n. 2A
- posteggio n. 6A

Le domande dovranno pervenire al Comune di San Giovanni Teatino entro il 24.5.2007 e dovranno indicare inequivocabilmente i posti per i quali si concorre.

Maggiori informazioni presso l'Ufficio Commercio del Comune tel. 085/444461.-

* * * * *